



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1481/FLP09

Roma, 22 maggio 2009

NOTIZIARIO N° 36

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Decreto Legislativo 151/2001 Aspettativa lunga anche per il genitore

La Corte Costituzionale con recente sentenza, la n. 19/2009, ha stabilito, che per assistere un genitore gravemente handicappato, il lavoratore dipendente può stare a casa anche due anni di seguito senza perdere il posto, né avere decurtazioni allo stipendio ed ai contributi previdenziali, allargando, in effetti, le maglie di questo tipo di congedo previsto dal Decreto legislativo 151/2001.

Infatti con questa sentenza l'aspettativa lunga spetta a:

- figli naturali, adottivi e affidatari, se conviventi e non coniugati;
- coniuge convivente;
- genitori conviventi se gli altri familiari non possono assisterli;
- fratelli e sorelle conviventi se orfani o figli di genitori totalmente inabili.

Il lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta, che va presentata sul modello "Hand4" (disponibile anche sul sito dell'INPS), in duplice copia, una delle quali viene timbrata dall'INPS e restituita poi all'interessato per la successiva consegna al datore di lavoro o amministrazione di appartenenza.

Per i genitori gravemente handicappati, il figlio convivente può ottenere detto congedo se in famiglia non ci sono altre persone in grado di prendersene cura. Il genitore, se sposato, non deve essere convivente con il coniuge o in caso positivo, quest'ultimo non deve svolgere attività lavorativa anche autonoma. La convivenza con fratelli e sorelle è motivo di esclusione.

Il congedo può essere fruito anche non continuativamente ed è incompatibile con il diritto al permesso di tre giorni, anzi di diciotto ore, della legge 104/92, che si può tornare ad usufruire alla fine di detta aspettativa lunga.



Se nel privato, l'indennità sostitutiva dello stipendio viene anticipata, per conto dell'INPS dal datore del lavoro, nel pubblico impiego la stessa Amministrazione eroga detta indennità che, comprensiva della copertura assicurativa, per il 2009, non può superare il tetto di €.43.276,13, in pratica di €. 32,538 annue al lordo della ritenuta erariale.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali **FLP**
(Pasquale Nardone)